CAMERA DEI DEPUTATI N. 2611

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARPA BONAZZA BUORA, MISURACA

Norme per la dismissione degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

Presentata il 31 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge consegue allo stralcio dal decreto-legge inerente gli interventi programmati in agricoltura per il 1996 delle norme relative alla dismissione degli impianti realizzati ai sensi della legge n. 910 del 1966.

Si è sottolineato in ogni sede competente come fosse indispensabile separare nettamente le questioni di immediata urgenza relative al finanziamento degli interventi programmati in agricoltura, da quelle che riguardano il tema della dismissione ed alienazione dei suddetti impianti industriali. Era infatti indifferibile assicurare la prosecuzione degli investimenti per il settore agricolo, per non penalizzarlo ulteriormente, considerata anche la forte difficoltà in cui versa a causa della mancanza di una legge pluriennale di spesa.

Diversa è la questione che riguarda gli opifici industriali e non industriali realizzati con il secondo piano verde. Essa, infatti, non è materia da affrontare attraverso lo strumento del decreto-legge, che darebbe l'impressione di voler imporre soluzioni eccessivamente frettolose, pasticciate e soprattutto poco trasparenti, privando, tra l'altro, le Commissioni parlamentari competenti del diritto di dedicare al tema un approfondito esame.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di avviare questo esame, determinando subito alcuni presupposti irrinunciabili per regolare in maniera effi-

ciente e trasparente tutte le operazioni di dismissione e di alienazione di un cospicuo patrimonio che, non dimentichiamolo, non è rappresentato solo da impianti « decotti », ma annovera anche strutture estremamente appetibili.

È pertanto opportuno che la loro alienazione sia governata da regole certe, sia relativamente alla determinazione del prezzo di vendita, sia con riguardo alla destinazione dei proventi realizzati.

Per tali motivi con il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si stabilisce che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, presenti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la sua approvazione, un programma di dismissione e alienazione degli impianti.

Con il comma 2 si stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, gli impianti devono essere dismessi ad un prezzo a base d'asta stabilito dall'ufficio tecnico erariale (UTE).

Con il comma 3 si precisa, infine, quale deve essere la destinazione dei proventi realizzati attraverso tali operazioni: essi devono finanziare iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'agricoltura, attraverso la programmazione eseguita dalle regioni e dalle province autonome competenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la relativa approvazione, un programma per la dismissione e l'alienazione degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base delle modalità del programma di cui al comma 1 approvato dal CIPE, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

3. I proventi derivanti dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione di agevolazioni di credito agrario e di iniziative dirette alla valorizzazione della produzione agricola e zootecnica. La ripartizione dei proventi da destinare alle regioni e alle province autonome è determinata sulla base della localizzazione degli impianti alienati.

DDL13-2611
Lire 500